ALIMENTA FASCICOLO 3/2026 – ISSN 2284-3574

INDICAZIONI GEOGRAFICHE E TUTELA PENALE NEL NUOVO ASSETTO DEI REATI AGROALIMENTARI. L'EVOLUZIONE DELL'ART. 517 *QUATER* C.P. TRA FILIERE CERTIFICATE E NUOVI AMBITI DI TUTELA

SOMMARIO: **1.** *Le indicazioni geografiche come strumenti di valorizzazione della qualità e del* Made in Italy **– 2.** *Le coordinate della tutela punitiva delle indicazioni geografiche* **– 2.1.** *«Usurpazione», «Imitazione», «Evocazione», «Contraffazione»: alla ricerca di un punto d'incontro tra categorie eurounitarie e tutela penale.* **– 2.2.** *La tutela penale delle DOP e IGP: la progressiva emersione di un presidio specifico* **– 3**. *La disciplina dopo la riforma del 2026: fra continuità e nuovi equilibri* **– 3.1.** *Il nuovo ruolo dell'art. 517* quater *c.p. nella triade delle frodi agroalimentari* **– 3.2.** *Le disposizioni "satellite" della riforma* **– 4.** *L'estensione dell'art. 517* quater *c.p. alle indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali: verso un mutamento di paradigma?* **– 5.** *Un bilancio conclusivo fra passato, presente e futuro della tutela dell'origine alimentare.*

1. Le indicazioni geografiche come strumenti di valorizzazione della qualità e del *Made in Italy*

Nel quadro della tutela penale delle frodi alimentari e del *Made in Italy*, le indicazioni geografiche rappresentano un ambito che, pur intersecandosi con la protezione della lealtà commerciale e dell'affidamento del consumatore, si distingue per struttura, funzione e oggetto di tutela. Tale specificità impone di considerare le denominazioni geografiche secondo coordinate parzialmente autonome rispetto ai tradizionali modelli di tutela delle frodi commerciali[1], in quanto la loro protezione non si esaurisce nella correttezza degli scambi e nella veridicità

[1] Sul tema cfr. E. BIRRITTERI, *Salute pubblica, affidamento dei consumatori e diritto penale*, Torino, Giappichelli, 2023, p. 150 ss.; A. MADEO, *Evoluzione della normativa europea sulla sicurezza alimentare e assenza di una disciplina armonizzata delle frodi alimentari: una proposta de jure condendo*, in *Legislazione penale*, 19 aprile

delle informazioni commerciali, ma investe il particolare valore attribuito al legame tra filiera produttiva e territorio[2].

DOP e IGP svolgono, anzitutto, una *funzione economica e concorrenziale*, consentendo di differenziare i prodotti sul mercato e attribuendo all'origine un autonomo valore economico e simbolico[3], legato alla qualità certificata e alla reputazione geografica[4]. Il legame tra prodotto e territorio assume così rilievo anche quale fattore di competitività[5]. Accanto a tale dimensione emerge una significativa

2024, pp. 1 ss.; F. DIAMANTI, *Diritto penale alimentare e tecnica legislativa*, Torino, Giappichelli, 2024, pp. 6-9, pp. 49 ss**.** Per una recente ricostruzione della disciplina sia consentito il rinvio a F. RAFFONE, *Le frodi in commercio e la tutela del* Made in Italy, in F. DIAMANTI, a cura di, *Alimenti e diritto penale. Quale futuro?*, Napoli, Jovene, 2026, pp. 171 ss.

[2] R. FARGIONE, *Il valore e i valori del settore agroalimentare italiano*, in P. FIMIANI, D. COLUCCI, *Le pratiche commerciali sleali e gli illeciti agroalimentari*, *Quaderno del corso del 12-14 ottobre 2022*, Milano, Giuffrè, 2024, pp. 43 ss.

[3] Si veda in tal senso la ricostruzione proposta da A. MADEO, *La tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agro-alimentari: dalle origini al reg. 1143/2024/UE, al d.d.l. 9.4.2025 di riforma degli illeciti in Italia*, in *Legislazione penale*, 30.6.2025, pp. 9 ss.

[4] C. ROSSI, *Caratterizzazione geografica degli alimenti*, in A. NATALINI, *Frodi agroalimentari: profili giuridici e prospettive di tutela*, *Quaderno dei Corsi del 3-5 maggio 2017 e del 9-11 aprile 2018 organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura e dall'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul tema agroalimentare*, Milano, Giuffrè, 2018, pp. 203 ss.

[5] In questa prospettiva, le denominazioni d'origine si inseriscono tra gli strumenti di regolazione della concorrenza e di tutela del mercato, analogamente, ma senza sovrapporsi, ai segni distintivi della proprietà industriale, rispetto ai quali presentano una dimensione collettiva e territoriale più marcata. Cfr. F. ANTONACCHIO, *Etichettatura dei prodotti, tutela del Made in Italy, sicurezza dei prodotti e contrasto alla contraffazione dei marchi*, Giuffrè, Milano, 2009, cap. I, pp. 3 ss.; F. ROMEO, *Qualità dei prodotti agroalimentari, tutela del consumatore e* food safety, in ID., *La difesa del* Made in Italy *nel settore agroalimentare fra spinte protezionistiche e crisi pandemica: atti del Convegno organizzato il 16 ottobre 2020 dalla Scuola di specializzazione per le professioni legali della Sicilia centrale, Università degli studi di Enna Kore e dalla Scuola superiore della magistratura, Struttura didattica di Caltanissetta*, Torino, Giappichelli, 2021, pp. 25 ss.; L. COSTATO, *Globalizzazione, identità, tutela*, in N. LUCIFERO, a cura di, *La tutela internazionale delle indicazioni geografiche dei prodotti alimentari*, Milano, Wolters Kluwer, 2023, pp. 3 ss.

funzione informativa: attraverso le certificazioni d'origine, il consumatore identifica le caratteristiche che contraddistinguono il prodotto secondo il relativo disciplinare di produzione[6]. Da ultimo, rileva una *funzione culturale e identitaria* legata alla conservazione e alla trasmissione di conoscenze, pratiche e tradizioni produttive proprie dei territori e del patrimonio agroalimentare[7].

Muovendo da tali specificità, il presente contributo si propone di offrire una fotografia aggiornata della tutela penale delle indicazioni geografiche, evidenziandone le principali caratteristiche e gli elementi di discontinuità rispetto ai modelli generali di repressione delle frodi commerciali. L'interesse della ricostruzione deriva, in particolare, dal contrasto tra la limitata sedimentazione applicativa dell'art. 517 *quater* c.p.[8] e la recente accelerazione normativa che ha interessato la materia. All'adozione del Regolamento (UE) 2024/1143 si sono infatti affiancati, sul versante nazionale, l'esten-

[6] S. PETRALIA, *La difesa del* Made in Italy *nel settore agroalimentare fra spinte protezionistiche e crisi pandemica: il senso di una iniziativa*, in F. ROMEO, *La difesa del* Made in Italy *nel settore agroalimentare fra spinte protezionistiche e crisi pandemica*, cit., pp. 6 ss.

[7] Se il "made in" esprime un legame generico con il Paese di produzione, le DOP e le IGP presuppongono un rapporto più intenso e specificamente qualificato con il territorio, definito da requisiti normativi e verificato attraverso un sistema di certificazione e controllo. Si veda a tal proposito il Considerando n. 3 del Reg. 1143/2024/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11.4.2024 *relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli*. Cfr. R. WEBER, *Il valore del cibo*, in P. FIMIANI-D. COLUCCI, *Le pratiche commerciali sleali e gli illeciti agroalimentari*, cit., pp. 43 ss.; G. M. VAGLIASINDI, *La tutela penale del comparto agroalimentare italiano*, in F. ROMEO, *La difesa del* Made in Italy *nel settore agroalimentare fra spinte protezionistiche e crisi pandemica*, cit., pp. 79 ss.

[8] A. NATALINI, *I primi tre lustri di (stentata) vigenza del delitto di contraffazione di DOP e IGP di prodotti agroalimentari*, in G. C. CASELLI-M. FERRARO, a cura di, *Il mercato agroalimentare sostenibile tra sicurezza informatica e pratiche commerciali sleali. Quaderno del corso del 17-19 gennaio 2024*, Milano, Giuffré, 2025, pp. 148-149.

sione della disciplina delle indicazioni geografiche ai prodotti artigianali e industriali e, da ultimo, la riforma dei reati agroalimentari, che ha inciso anch'essa sulla medesima fattispecie. Ne risulta un quadro profondamente rinnovato, rispetto al quale sono già emerse le prime questioni interpretative[9], ma che, per la recentissima entrata in vigore delle nuove disposizioni, non ha ancora conosciuto una significativa elaborazione giurisprudenziale[10].

L'indagine muove da tre tesi, che saranno sviluppate nelle pagine che seguono. La prima è che la riforma del 2026, pur lasciando sostanzialmente invariato il nucleo tipico dell'art. 517 *quater* c.p., ne modifica la posizione nel sistema: la tutela penale delle DOP e IGP non si esaurisce più nella fattispecie specificamente dedicata alla contraffazione e all'alterazione, ma deve essere ricostruita alla luce dei rapporti con i nuovi artt. 517 *sexies* e 517 *septies* c.p. La seconda è che tale ampliamento non determina una corrispondente penalizzazione dell'intero catalogo delle condotte vietate dal diritto dell'Unione. Il disallineamento tra tutela unionale e tutela penale permane e assume, anzi, un significato più preciso: usurpazione, imitazione ed evocazione possono acquistare rilevanza penale soltanto quando la condotta concretamente realizzata integri gli elementi tipici di una delle fattispecie incriminatrici, e non in quanto categorie autonomamente vietate dalla disciplina europea. La terza riguarda la stessa funzione dell'art. 517 *quater* c.p.: la sua estensione alle indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali ne supera

[9] Per una prima analisi della riforma si vedano: E. BIRRITTERI, *Una prima analisi dei profili penalistici della legge n. 75 del 2026 recante «Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani»*, in *Sistema penale*, 8 giugno 2026; R. BATTISTONI, *I delitti contro il patrimonio agroalimentare: le ombre della recente riforma*, in *Diritto penale e processo*, 2026, n. 6, 718 ss.; C. DE PASCALE, a cura di, *La nuova legge sui reati agroalimentari. Il testo della legge n. 75 del 2026, la guida alla lettura e l'analisi degli esperti*, in *Guida al diritto – Dossier*, n. 1, giugno 2026, pp. 1 ss.

[10] Per una prima lettura delle questioni applicative poste dalla nuova disciplina, in attesa di una sua più compiuta elaborazione giurisprudenziale, v. Ufficio del Massimario e del Ruolo – Servizio Penale, Relazione n. 43 del 1° giugno 2026, Legge 21 aprile 2026, n. 75, recante «Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani».

l'originaria dimensione agroalimentare e ne accentua la vocazione a presidio penale generale delle indicazioni geografiche, facendo emergere una tensione tra l'ampliamento del suo oggetto e la contestuale collocazione tra i delitti contro il patrimonio agroalimentare.

2. Le coordinate della tutela punitiva delle indicazioni geografiche

La tutela delle indicazioni geografiche, al pari di quanto avviene più in generale nel settore agroalimentare, si caratterizza, sin dalle sue origini, per una struttura multilivello, nella quale si intrecciano strumenti di matrice europea[11] e nazionale[12], nonché rimedi di natura amministrativa[13], civile[14]

[11] A. DI LAURO, *Le denominazioni d'origine protette (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP)*, in P. BORGHI, I. CANFORA, A. DI LAURO, L. RUSSO, a cura di, *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, Milano, Giuffré, 2024, pp. 605 ss.

[12] Cfr. V. PACILEO, *Le frodi agroalimentari fra disciplina nazionale ed europea*, in A. NATALINI, *Frodi agroalimentari: profili giuridici e prospettive di tutela*, cit., pp. 121 ss., il quale richiama, tra le altre, le fattispecie di cui agli artt. 356, 473 ss., 515 ss. c.p., nonché la disciplina in materia di responsabilità degli enti (art. 25-bis.1 d.lgs. n. 231/2001), le disposizioni sul c.d. "*Made in Italy*" (art. 4, l. n. 350/2003), la normativa sugli illeciti amministrativi in materia di DOP e IGP (d.lgs. n. 297/2004), oltre ai numerosi interventi settoriali in tema di etichettatura, tracciabilità e produzioni specifiche.

[13] Cfr. M. FRACANZANI, *La tutela amministrativa del Made in Italy alimentare: riparto di giurisdizione interno ed internazionale*, in A. NATALINI, *Frodi agroalimentari: profili giuridici e prospettive di tutela*, cit., pp. 17 ss.; R. LOMBARDI, *Il ruolo dell'AGCOM e del giudice amministrativo nella tutela dell'origine dei prodotti alimentari*, in V. RUBINO, A. GERMANÒ, a cura di, *La tutela dell'origine dei prodotti alimentari in Italia, nell'Unione europea e nel commercio internazionale*, Milano, Giuffrè, 2015, pp. 261 ss.

[14] Tra i diversi strumenti di tutela civilistica, viene qui in rilievo, in particolare, la disciplina della concorrenza sleale c.d. *business to business* (B2B), posta a tutela degli interessi degli imprenditori e azionabile, ricorrendone i presupposti, anche dai soggetti collettivi legittimati, quali i consorzi di tutela, ai sensi degli artt. 2598 ss. c.c. In tale ambito possono assumere rilievo le condotte confusorie, l'imitazione servile e l'appropriazione di pregi, nonché le ulteriori condotte contrarie ai principi della correttezza professionale riconducibili alla clausola generale dell'art. 2598, n. 3, c.c.; categorie attraverso le quali possono essere intercettate, a seconda delle concrete modalità della condotta, anche pratiche di *look alike* e talune forme di *Italian sounding*. Cfr. G. RUSCONI, O. CESENA, *Il diritto alimentare*, Milano,

e penale[15]. Tale assetto riflette la natura composita degli interessi coinvolti, che spaziano dalla tutela del consumatore alla salvaguardia della concorrenza, fino alla protezione del patrimonio agroalimentare legato al territorio[16].

La disciplina europea – a partire dagli anni Novanta fino al recente Regolamento (UE) 2024/1143 – ha costruito un sistema di protezione fondato essenzialmente sulla vigilanza lungo la filiera, su meccanismi di certificazione e sulla repressione degli usi indebiti, affidando agli Stati membri il compito di predisporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, lasciando loro ampi margini di discrezionalità[17]. Il presidio amministrativo rappresenta il livello ordinario di intervento sanzionatorio, al quale è ricondotto un ampio spettro di usi indebiti delle denominazioni protette[18]. La centralità

Wolters Kluwer, 2024, pp. 1112 ss.; V. GIORGIANNI, *La tutela civilistica dei prodotti agroalimentari, tra disciplina italiana ed europea: pratiche commerciali sleali e dumping,* in F. ROMEO, *La difesa del made in Italy nel settore agroalimentare fra spinte protezionistiche e crisi pandemica*, cit., pp. 49 ss.

[15] Sul tema cfr., *ex multis*, F. CINGARI, *La tutela penale dei marchi alimentari e la contraffazione di DOP e IGP agroalimentari (artt. 473, 474 e 517* quater *c.p.)*, in A. NATALINI, *Frodi agroalimentari: profili giuridici e prospettive di tutela*, cit., pp. 135 ss.

[16] Si veda, a questo proposito, la puntuale ricostruzione di V. VALENTINI, Luxury food *e giustizia penale*, in *Archivio penale*, 3, 2022, pp. 1 ss.

[17] A. MADEO, *La tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agro-alimentari*, cit., pp. 22 s.

[18] Il principale riferimento è il d.lgs. 19 novembre 2004, n. 297, originariamente adottato in attuazione del Reg. (CEE) n. 2081/92 e interessato anche dagli interventi della l. 21 aprile 2026, n. 75. Già prima della riforma, il decreto delineava un articolato sistema di illeciti amministrativi, comprendente, tra l'altro, l'impiego commerciale diretto o indiretto e le ulteriori forme di uso non autorizzato delle denominazioni protette di cui all'art. 1; l'usurpazione, l'imitazione e l'evocazione, nonché l'impiego di indicazioni false o ingannevoli sull'origine, la natura o le qualità del prodotto e le altre pratiche idonee a indurre in errore sulla sua vera origine, contemplate dall'art. 2. A queste si aggiungono le violazioni relative al sistema dei controlli e della vigilanza. Il decreto prevede inoltre misure accessorie, tra cui l'inibizione del comportamento illecito e, nei casi stabiliti, la pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione.
Non mancavano, peraltro, discipline settoriali dedicate a singole denominazioni di

di tale presidio non risulta ridimensionata dalla riforma del 2026, che dedica specificamente il Titolo II alla disciplina degli illeciti amministrativi e interviene direttamente anche sull'apparato sanzionatorio previsto dal decreto legislativo n. 297/2004. La novella ne ha rafforzato l'effettività[19], incidendo, tra l'altro, sugli obblighi nei confronti delle strutture di controllo e dei Consorzi di tutela e sui criteri di determinazione delle sanzioni[20].

L'intervento penale opera, invece, una selezione all'interno di

origine e dotate di un proprio apparato punitivo, originariamente anche penale. Tra queste, la l. 4 novembre 1981, n. 628, sul Prosciutto Veneto Berico-Euganeo, e la l. 14 febbraio 1990, n. 30, sul Prosciutto di San Daniele, le cui fattispecie penali furono successivamente interessate dalla depenalizzazione operata dal d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

[19] Parallelamente all'inasprimento delle sanzioni, la riforma ha inciso sul sistema degli obblighi nei confronti delle strutture di controllo e dei Consorzi di tutela. Per il mancato adempimento dei relativi obblighi pecuniari è ora prevista, oltre alla sanzione amministrativa, la possibilità di inibire cautelarmente l'utilizzo della denominazione sino alla definizione del procedimento. La novella ha inoltre introdotto specifici criteri per la determinazione delle sanzioni, valorizzando la gravità e la durata della violazione, la condotta successiva dell'agente e le sue condizioni economiche. Cfr. G.C. CASELLI-S. MASINI, *Un intervento riformatore atteso da anni per combattere le illegalità nella filiera*, in C. DE PASCALE, a cura di, *La nuova legge sui reati agroalimentari*, cit., pp. 6 ss.

[20] Cfr., in particolare, artt. 8, 9, 10 e 13, l. 21 aprile 2026, n. 75. L'art. 8, in materia di violazione degli obblighi di rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi, prevede una sanzione da euro 6.000 a euro 48.000 ovvero, quando superiore, pari al 3% del fatturato totale annuo dell'operatore, entro il limite massimo di euro 150.000. L'art. 9 introduce analogo criterio di commisurazione, con soglie e limiti massimi differenziati, per talune violazioni della disciplina sulle informazioni ai consumatori, relative, in particolare, alle pratiche leali di informazione, alla denominazione dell'alimento, all'elenco degli ingredienti e all'indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza. L'art. 10 prevede, per l'impiego abusivo delle denominazioni riservate al latte e ai prodotti lattiero-caseari (c.d. *milk sounding*), una sanzione da euro 4.000 a euro 32.000 ovvero, quando superiore, pari al 3% del fatturato totale annuo, entro il limite massimo di euro 100.000. Un criterio analogo è previsto dall'art. 13 con riferimento a determinate violazioni degli obblighi relativi alla tracciabilità della filiera bufalina. Per una schematizzazione efficace delle principali novità si segnala L. BIARELLA, *Blocco temporaneo dei prodotti ingannevoli e operazioni undercover per aumentare il contrasto*, in C. DE PASCALE, a cura di, *La nuova legge sui reati agroalimentari*, cit., pp. 51 ss.

tale più ampia area di illiceità, concentrandosi su specifiche forme tipizzate di aggressione alle denominazioni protette. La riforma del 2026 si inserisce in questa logica, ampliando e riorganizzando il presidio penalistico senza far venir meno il carattere necessariamente selettivo della tutela. Per quanto specificamente riguarda le indicazioni geografiche, l'art. 517 *quater* c.p. continua infatti a individuare nella contraffazione[21] e nell'alterazione[22] il nucleo della risposta penale, mentre le nuove fattispecie introdotte dalla novella aprono ulteriori spazi di rilevanza, in particolare sul versante dell'inganno relativo all'origine e alla provenienza del prodotto. Il nuovo assetto accentua, pertanto, l'esigenza di delimitare i rispettivi ambiti di operatività della tutela amministrativa e di quella penale, chiamate a concorrere secondo una logica di complementarità funzionale[23]. La linea di confine non risulta, tuttavia, sempre agevole da tracciare, anche in ragione della non piena corrispondenza tra le categorie attraverso le quali il diritto dell'Unione individua le diverse forme di uso indebito delle denominazioni protette – quali usurpazione, imitazione ed evocazione – e le fattispecie incriminatrici interne, costruite secondo autonome coordinate di tipicità. La riforma non ha eliminato tale disallineamento né ha determinato un'espressa trasposizione sul piano penale del più ampio catalogo di condotte vietate dalla disciplina eurounitaria, ulteriormente articolato dal Regolamento (UE) 2024/1143[24]. L'esame delle singole condotte si sviluppa, pertanto, su due piani: il loro inquadramento nelle categorie

[21] Cfr. G. PICA, *Illeciti alimentari*, in *Enc. dir., Agg. VI,* Milano, Giuffré, 2002, spec. § 3; E. DOLCINI, G. L. GATTA, diretto da, *Codice penale commentato*, tomo III, Milano, Giuffré, 2021, pp. 177 s.

[22] Cfr. A. D'ANDREA, *I delitti contro l'industria ed il commercio, Sezione XIII, Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter *c.p.),* in A. CADOPPI, P. VENEZIANI, A. MANNA, M. PAPA, *Diritto penale*, Tomo II, Milano, Giuffré, 2022, pp. 4252 ss.

[23] Cfr. G.C. CASELLI, S. MASINI, *Un intervento riformatore atteso da anni per combattere le illegalità nella filiera*, cit., p. 8.

[24] La disciplina europea ha progressivamente ampliato la portata della tutela delle denominazioni protette, estendendola, tra l'altro, al loro impiego in relazione a prodotti composti o trasformati, nonché, con il regolamento (UE) 2024/1143, alle

delineate dalla disciplina eurounitaria e la verifica della rilevanza sul versante punitivo interno, amministrativo o penale.

2.1. «Usurpazione», «Imitazione», «Evocazione», «Contraffazione»: alla ricerca di un punto d'incontro tra categorie eurounitarie e tutela penale

La delimitazione dell'area penalmente rilevante impone anzitutto di confrontare le principali categorie elaborate dal diritto dell'Unione per gli usi indebiti delle denominazioni protette – usurpazione, imitazione ed evocazione – con la nozione penalistica di contraffazione, per verificare in quale misura i rispettivi ambiti possano intersecarsi. L'*usurpazione* individua l'indebita appropriazione della denominazione protetta da parte di chi non abbia titolo al suo utilizzo[25], categoria che il diritto dell'Unione distingue tanto dall'*uso*

vendite a distanza e ai nomi di dominio; il medesimo regolamento ha inoltre rafforzato la disciplina delle specialità tradizionali garantite (STG), pur mantenendone distinto il regime rispetto a quello delle DOP e IGP. A tale evoluzione non ha fatto seguito un corrispondente adeguamento del d.lgs. n. 297/2004, neppure a seguito delle modifiche apportate dalla l. 21 aprile 2026, n. 75, che è intervenuta sull'apparato sanzionatorio senza procedere a una complessiva revisione delle fattispecie di illecito alla luce del nuovo quadro eurounitario. In dottrina è stata prospettata l'introduzione di una specifica fattispecie amministrativa per l'impiego irregolare di denominazioni protette riferite a ingredienti di prodotti composti o trasformati. Si pensi, ad esempio, al richiamo al «Parmigiano Reggiano DOP» nell'etichettatura di una salsa o di altro prodotto trasformato che non rispetti le condizioni previste per l'utilizzo della denominazione dell'ingrediente protetto. Cfr. A. MADEO, *La tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agro-alimentari*, cit., pp. 33 ss.

[25] La nozione di usurpazione eurounitaria non coincide, peraltro, con quella richiamata dall'art. 517 *ter* c.p., che incrimina la fabbricazione o l'impiego industriale di beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Sul versante delle denominazioni protette, l'usurpazione è espressamente contemplata tra gli illeciti amministrativi dall'art. 2 d.lgs. 19 novembre 2004, n. 297, mentre l'art. 517 *quater* c.p. ricorre alle distinte categorie della contraffazione e dell'alterazione. La nozione eurounitaria di «usurpazione» non coincide, dunque, con l'area di rilevanza penale dell'art. 517 *quater* c.p., la cui applicazione presuppone la sussistenza degli specifici elementi costitutivi della fattispecie. Cfr. A.

commerciale diretto o indiretto[26] quanto dalle contigue figure dell'imitazione e dell'evocazione[27]. Nell'ordinamento penale interno, la nozione compare, invece, nel più generale ambito della tutela della proprietà industriale, attraverso la fattispecie di cui all'art. 517 *ter* c.p., introdotta dalla stessa legge 23 luglio 2009, n. 99 che inserì nel codice penale l'art. 517 *quater* c.p., oggi modificato dalla riforma.

La contestuale introduzione delle due disposizioni assume rilievo anche sul piano sistematico[28]. Nel prevedere una fattispecie dedicata alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche,

D'ANDREA, *I delitti contro l'industria ed il commercio, Sezione XIII, Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517* ter *c.p.),* cit., 4252 ss. In senso fortemente critico dell'articolato, rimasto peraltro immutato negli anni, v. F. CASANTI, *Diritto penale industriale*, Torino, Giappichelli, 2023, pp. 133 ss.

[26] L'*impiego commerciale diretto o indiretto* costituisce un'autonoma forma di uso vietato, contemplata dall'art. 26, par. 1, lett. a), Reg. (UE) 2024/1143, distinta dall'*usurpazione*, dall'*imitazione* e dall'*evocazione* di cui alla successiva lett. b). La previsione esprime una tutela particolarmente ampia della denominazione, estesa all'impiego commerciale per prodotti non registrati nei casi individuati dal regolamento, senza richiedere necessariamente una falsificazione della denominazione. Sul piano interno, tali condotte trovano specifico presidio amministrativo nell'art. 1 d.lgs. 19 novembre 2004, n. 297, ferma l'applicabilità delle fattispecie penali eventualmente integrate dal fatto concreto. La categoria eurounitaria presenta, peraltro, un'estensione particolarmente ampia, ulteriormente accresciuta dal regolamento (UE) 2024/1143. Come osserva A. MADEO, *La tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agro-alimentari*, cit., pp. 25-26, mentre il previgente regolamento (UE) n. 1151/2012 contemplava lo sfruttamento della reputazione della denominazione protetta, l'art. 26, par. 1, lett. a), del regolamento (UE) 2024/1143 estende espressamente il divieto anche alle condotte che indeboliscano, svigoriscano o danneggino la reputazione del nome protetto, anche quando il prodotto tutelato sia utilizzato come ingrediente. L'A. richiama, quale esempio, l'impiego di un prodotto a indicazione geografica come ingrediente di un alimento trasformato e preconfezionato di scarsa qualità, in quantità non dichiarata e talmente esigua da non incidere sulla qualità del prodotto finale.

[27] Cfr. art. 26, par. 1, lett. a) e b), Reg. (UE) 2024/1143; per la distinzione tra le condotte vietate v. CGUE, 17 dicembre 2020, C-490/19, *Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier*, §§ 22-25.

[28] M. LOMBARDO, *Usurpazione di titoli di proprietà industriale e contraffazione di*

l'art. 517 *quater* c.p. ha infatti individuato nella contraffazione e nell'alterazione le forme di aggressione penalmente rilevanti, senza richiamare la distinta categoria dell'usurpazione. Quest'ultima, espressamente sanzionata sul piano amministrativo, non assume dunque, di per sé, rilevanza penale, salvo che la condotta concretamente realizzata integri gli elementi costitutivi di una specifica fattispecie incriminatrice[29].

L'*imitazione* si realizza, invece, quando il segno utilizzato riproduce o richiama, anche solo parzialmente, gli elementi essenziali della denominazione protetta, senza coincidere con essa[30]. Peculiare

indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, in *Dig. Disc. Pen.,* Torino, Giappichelli, Agg. 2013, pp. 620 ss.

[29] In una vicenda relativa alla commercializzazione di pomodori etichettati come «Pomodoro San Marzano DOP», pur in assenza dei requisiti propri della denominazione protetta, erano stati contestati in concorso gli artt. 517 e 517 *ter* c.p. (v. Cass. Pen., sez. III, 22 settembre 2011, n. 1886). La Corte di legittimità non affronta il profilo della qualificazione giuridica dell'indebito impiego della denominazione protetta, né il possibile rilievo dell'art. 517 *quater* c.p. La vicenda appare significativa delle possibili interferenze tra le due fattispecie: quando la condotta investe direttamente la denominazione geografica protetta, viene infatti in rilievo lo specifico presidio dell'art. 517 *quater* c.p., distinto dalla più generale fattispecie di usurpazione dei titoli di proprietà industriale di cui all'art. 517 *ter* c.p. Seguendo una lettura logico-sistematica delle due disposizioni, un autonomo spazio applicativo dell'art. 517 *ter* c.p. nel settore agroalimentare può riconoscersi quando l'usurpazione investa un diverso titolo di proprietà industriale. La distinzione può emergere anche rispetto al medesimo prodotto. Per esempio, nel comparto melicolo, la varietà *Nicoter*, i cui frutti sono commercializzati con il marchio Kanzi®, è stata oggetto di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali e può, al ricorrere delle relative condizioni, rientrare nella produzione tutelata dalla Mela Alto Adige/Südtiroler Apfel IGP. La violazione della privativa e l'indebito utilizzo dell'IGP investono, in tal caso, titoli distinti, ancorché riferibili al medesimo prodotto. Cfr., quanto alla privativa sulla varietà Nicoter, la sentenza della Corte di giustizia Ue 20 ottobre 2011 in causa C-140/10, *Greenstar-Kanzi Europe NV c. Hustin e Goossens*, §§ 10 ss.

[30] Sulla distinzione tra usurpazione, imitazione ed evocazione, v. Conclusioni dell'Avv. gen. G. Pitruzzella, 10 gennaio 2019, causa C-614/17, *Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego*, spec. §§ 17-19, ove l'imitazione è ricondotta alla riproduzione degli elementi essenziali della

è poi la figura dell'*evocazione*, che può ricorrere anche in assenza di qualsiasi riproduzione della denominazione, allorché il segno o la presentazione del prodotto siano tali da richiamare alla mente del consumatore il bene protetto, sfruttandone indebitamente la notorietà[31]. Imitazione ed evocazione non trovano un'autonoma e testuale corrispondenza nelle fattispecie punitive interne. Diversa appare, tuttavia, la loro possibile ricaduta interpretativa: mentre l'imitazione può presentare margini di sovrapposizione con la condotta tipizzata dall'art. 517 *quater* c.p.[32], l'evocazione – soprattutto

denominazione registrata; l'usurpazione all'uso indebito e intenzionale della denominazione per prodotti non coperti dalla stessa, con appropriazione dei valori legati alla relativa tradizione produttiva; mentre all'evocazione è riconosciuta autonoma portata e condizioni applicative meno stringenti.

[31] Sulla nozione di evocazione, progressivamente precisata ed estesa dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, v., anzitutto, CGUE, 4 marzo 1999, C-87/97, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, §§ 25 ss. (caso «Cambozola»). In tale occasione, la Corte ha affermato che l'evocazione può ricorrere quando il termine utilizzato incorpora una parte della denominazione protetta e richiama nella mente del consumatore il prodotto che beneficia della DOP. Ha inoltre chiarito che non è necessario che sussista un rischio di confusione tra i prodotti. Successivamente, nel caso «Parmesan», la Corte ha attribuito rilievo non soltanto alla somiglianza fonetica e visiva, ma anche alla prossimità concettuale tra la denominazione protetta e il termine utilizzato (CGUE, 26 febbraio 2008, C-132/05, *Commissione c. Germania*, §§ 44 ss.).

La nozione è stata ulteriormente precisata nel caso *Scotch Whisky Association*. La Corte ha individuato il criterio decisivo nel collegamento che il termine contestato è in grado di creare, in modo sufficientemente diretto e univoco, tra il prodotto commercializzato e quello protetto. Ha inoltre chiarito che non sono necessarie né l'incorporazione di una parte della denominazione protetta né una somiglianza fonetica o visiva tra i termini (CGUE, 7 giugno 2018, C-44/17, *Scotch Whisky Association*, spec. §§ 44-53). Infine, nel caso «Queso Manchego», la Corte ha riconosciuto che l'evocazione può derivare anche dall'impiego di segni figurativi idonei a richiamare nella mente del consumatore la denominazione protetta (CGUE, 2 maggio 2019, C-614/17, *Fundación Consejo Regulador de la DOP Queso Manchego*, §§ 18 ss.). Cfr. V. PAGANIZZA, *L'estensione della tutela delle DOP e IGP e il concetto di "evocazione",* in V. RUBINO, A. GERMANÒ, a cura di, *La tutela dell'origine dei prodotti alimentari in Italia, nell'Unione europea e nel commercio internazionale*, cit., pp. 171 ss.

[32] La possibile sovrapposizione deriva dalla struttura stessa dell'imitazione, che,

nell'ampia accezione progressivamente elaborata dalla giurisprudenza eurounitaria – rimane tendenzialmente esclusa dalla fattispecie[33].

pur non comportando una riproduzione identica della denominazione protetta, può realizzarsi attraverso la ripresa o modificazione dei suoi elementi identificativi, assumendo così, secondo le concrete modalità della condotta, i caratteri della contraffazione o dell'alterazione. In senso coerente, v. Cass. Pen., sez. III, 23 marzo 2016, n. 28354, che, nell'escludere nel caso concreto l'applicabilità dell'art. 517 *quater* c.p., rileva l'assenza di una «riproduzione o imitazione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica protette». Del medesimo avviso A. MADEO, *La tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agro*-alimentari, cit., pp. 39 s., secondo la quale le condotte di contraffazione e alterazione previste dall'art. 517 *quater* c.p. consentono di ricondurre alla tutela penale le ipotesi di imitazione. Resterebbero invece escluse le condotte di sfruttamento della reputazione, usurpazione ed evocazione, presidiate sul piano amministrativo. Sul punto cfr. anche V. VALENTINI, *Il diritto penale dei segni distintivi*, Pisa Univ. Press, 2018, p. 119. Più di recente si veda la riflessione proposta da R. BATTISTONI, *I delitti contro il patrimonio agroalimentare: le ombre della recente riforma*, cit., pp. 728 s. La riforma del 2026 ha lasciato sostanzialmente invariato, sotto questo profilo, l'assetto previgente.

[33] Più problematica appare la riconducibilità dell'evocazione alle condotte penalmente tipizzate dall'art. 517 *quater* c.p. La nozione elaborata in sede eurounitaria presenta, infatti, confini particolarmente ampi e un accertamento necessariamente concreto, fondato sulla complessiva capacità della presentazione del prodotto di stabilire, nella mente del consumatore, un collegamento con la denominazione protetta; possono assumere rilievo, a tal fine, anche elementi visivi, concettuali, territoriali e relativi alle modalità di commercializzazione. Sul punto, anche per l'ampia casistica relativa all'IGP «Aceto Balsamico di Modena», v. G. MORETTI, *Evocazione e tutela di indicazioni geografiche composte: le scelte della giurisprudenza in tema di Aceto Balsamico*, in *Riv. dir. alim.*, 2021, n. 2, pp. 62 ss. Proprio la difficoltà di tradurre tale categoria in termini sufficientemente determinati sul piano penalistico aveva indotto la Commissione Caselli (2015) a lasciare la mera «evocazione» al di fuori delle condotte incriminate: cfr. *Linee guida per lo schema di disegno di legge recante nuove norme in materia di reati agroalimentari*, 2015, p. 47. In termini coerenti in dottrina cfr. A. MADEO, *La tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agro-alimentari*, cit., pp. 39 s., che esclude l'evocazione dall'area di operatività dell'art. 517 *quater* c.p., riconducendola al presidio amministrativo. La riforma del 2026 non ha inciso sotto questo profilo.

A tali ipotesi si affiancano, infine, le indicazioni false o ingannevoli relative alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto *e, in via residuale,* qualsiasi altra pratica idonea a indurre in errore il consumatore sulla sua vera origine. Anche sotto questo profilo emerge una distanza tra le categorie elaborate dal diritto dell'Unione e le fattispecie penali interne, soggette a più stringenti esigenze di tipicità. La riforma del 2026 sembra, tuttavia, averla almeno in parte ridotta con l'introduzione dell'art. 517 *septies* c.p., che attribuisce rilevanza penale, nell'ambito dell'attività d'impresa, all'utilizzo di segni distintivi o indicazioni, anche figurative, falsi o ingannevoli, volti a indurre in errore sull'origine, provenienza, qualità o quantità dei prodotti alimentari. La nuova fattispecie segna così un più diretto punto di contatto con la disciplina eurounitaria e presenta, al contempo, un ambito applicativo più ampio rispetto all'art. 517 *quater* c.p., non essendo circoscritta alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche. Una prima conferma proviene dallo stesso assetto introdotto nel 2026: l'art. 517 *octies*, comma 2, c.p. contempla infatti, tra le circostanze aggravanti applicabili anche all'art. 517 *septies* c.p., il caso in cui la condotta riguardi alimenti presentati come biologici in assenza della relativa certificazione. L'impiego mendace dell'indicazione «biologico» o del relativo logo europeo può quindi ricadere nella nuova fattispecie, ove ne ricorrano gli ulteriori elementi costitutivi. Le potenzialità applicative della disposizione non sembrano, tuttavia, esaurirsi in tale ipotesi. La formulazione dell'art. 517 *septies* c.p. non individua infatti un catalogo tassativo dei segni rilevanti, né ne circoscrive l'oggetto a determinati regimi di qualità, ma attribuisce rilievo al carattere falso o ingannevole delle indicazioni utilizzate rispetto all'origine, alla provenienza, alla qualità o alla quantità del prodotto. Su questa base, la fattispecie sembra poter ricomprendere, ove ne ricorrano tutti gli elementi costitutivi, anche l'impiego mendace di segni o indicazioni relativi ad altri regimi di qualità o forme di valoriz-

zazione dei prodotti alimentari, quali le specialità tradizionali garantite (STG)[34] e le indicazioni facoltative di qualità, fra cui la nota «prodotto di montagna»[35]. L'art. 517 *septies* c.p. viene così ad affiancare la tutela specificamente riservata alle DOP e IGP dall'art. 517 *quater* c.p., secondo ambiti distinti ma potenzialmente interferenti: mentre quest'ultimo resta incentrato sulla contraffazione e sull'alterazione delle denominazioni protette, la nuova fattispecie intercetta la diversa dimensione dell'inganno realizzato attraverso segni o indicazioni falsi o ingannevoli, anche al di fuori del settore delle indicazioni geografiche. Entrambe si collocano, a loro volta, in rapporto con la più generale fattispecie di frode alimentare di cui all'art. 517 *sexies* c.p., cui il legislatore assegna espressamente funzione sussidiaria mediante la clausola «se il fatto non è previsto come più grave reato»[36].

[34] Le STG – la cui tutela è stata rafforzata dal regolamento (UE) 2024/1143 – a differenza delle DOP e delle IGP non identificano un prodotto in ragione del suo legame con una determinata origine geografica, ma tutelano il carattere tradizionale della composizione o delle modalità di produzione. Esse restano, pertanto, estranee all'ambito specificamente delineato dall'art. 517 *quater* c.p., riferito alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche. Proprio tale peculiarità rende, tuttavia, interessante la prospettiva aperta dalla riforma: la più ampia formulazione dell'art. 517 *septies* c.p., non circoscritta a specifici regimi di qualità e riferita anche all'impiego di segni o indicazioni falsi o ingannevoli sulla qualità del prodotto, sembra potervi ricondurre anche l'impiego falso o ingannevole di segni o indicazioni relativi a una STG, ove ricorrano gli ulteriori elementi costitutivi della fattispecie.

[35] Nonché la meno diffusa ma parimente contemplata «prodotto delle regioni ultraperiferiche dell'UE». La formulazione dell'art. 517 *septies* c.p., non recando un catalogo tassativo dei segni o delle indicazioni rilevanti, lascia peraltro aperta la possibilità di ricondurre alla fattispecie anche eventuali ulteriori indicazioni o regimi di qualità che dovessero essere introdotti dal legislatore eurounitario, sempre che ricorrano gli ulteriori elementi costitutivi del reato. In questa prospettiva può ricordarsi che il Reg. (UE) n. 1151/2012 aveva già proposto di istituire l'indicazione «prodotto dell'agricoltura delle isole», senza che a tale previsione abbia fatto seguito l'introduzione di uno specifico regime.

[36] Dello stesso avviso A. NATALINI, *Nasce la frode alimentare: applicazione ad ampio raggio*, in C. DE PASCALE, a cura di, *La nuova legge sui reati agroalimentari*, cit., pp. 72 ss., spec. p. 78.

La ricostruzione sin qui svolta mostra, dunque, come tra le categorie elaborate dal diritto dell'Unione e quelle proprie della tutela penale interna non vi sia una necessaria corrispondenza. Si registrano certamente punti di contatto e possibili aree di sovrapposizione[37], ma i due sistemi operano secondo coordinate differenti: la disciplina eurounitaria delimita in termini ampi le diverse forme di aggressione alle denominazioni protette, mentre il diritto penale seleziona, all'interno di tale area, specifiche modalità di condotta cui attribuire rilevanza criminale. La mancata coincidenza tra i rispettivi ambiti di tutela non sembra, pertanto, costituire di per sé un'anomalia. La selettività propria dell'intervento penale assume, in questo contesto, una funzione conformativa della tipicità: non si tratta di trasporre sul piano dell'incriminazione

[37] Con specifico riferimento all'art. 517 *septies* c.p., cfr. Corte Suprema di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, Servizio penale, Rel. n. 43/26, *Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani (Legge 21 aprile 2026, n. 75)*, Roma, 1° giugno 2026, pp. 21 s., che – richiamando N. MENARDO, M. RAVIOLO, F. SANNA, *La riforma dei reati agroalimentari. Nuovi delitti contro il patrimonio agroalimentare, aggravante di agropirateria e responsabilità degli enti nella legge «Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani» (A.C. 2721)*, in *Giurisprudenza penale web*, 2026, n. 4, pp. 1 ss. – segnala la difficoltà di tracciare un confine netto rispetto agli illeciti amministrativi in materia di etichettatura, soprattutto nelle ipotesi di mancata indicazione di informazioni obbligatorie. In senso critico sulla capacità selettiva del dolo specifico, v. altresì R. BATTISTONI, *I delitti contro il patrimonio agroalimentare: le ombre della recente riforma*, cit., pp. 727-728. Il criterio distintivo sembra, invece, doversi ricercare, prima ancora che sul piano dell'elemento soggettivo, nella struttura oggettiva della fattispecie: l'art. 517 *septies* c.p. tipizza infatti l'«utilizzo» di segni distintivi o indicazioni falsi o ingannevoli. La mera omissione di un'informazione obbligatoria non appare di per sé riconducibile alla condotta descritta dalla norma, né la finalità di indurre in errore il compratore può supplire alla mancanza di un comportamento già oggettivamente conforme al tipo. Il dolo specifico interviene, in altri termini, a selezionare ulteriormente, sul piano soggettivo, una condotta che deve essere previamente riconducibile alla fattispecie sul piano oggettivo. Altra e distinta questione è se l'esclusione delle condotte meramente omissive dall'area penalmente rilevante, con il loro conseguente affidamento al presidio amministrativo, assicuri in ogni caso una risposta sanzionatoria proporzionata alla loro possibile offensività. L'eventuale insufficienza di tale tutela pone, tuttavia, un problema di scelta politico-criminale, che non può essere risolto ampliando in via interpretativa l'ambito applicativo dell'art. 517 *septies* c.p.

l'intero catalogo delle condotte vietate dalla disciplina di settore, ma di individuare, al suo interno, forme di aggressione suscettibili di essere descritte secondo modalità sufficientemente determinate e portatrici di un autonomo disvalore penalmente rilevante[38]. Tale differenziazione non si traduce necessariamente in un vuoto di tutela, nella misura in cui le condotte non riconducibili alle fattispecie incriminatrici trovino comunque presidio nell'apparato sanzionatorio amministrativo. Una conclusione che appare ancor più significativa alla luce della riforma del 2026, che ha rafforzato entrambi i versanti della tutela, intervenendo sull'apparato sanzionatorio amministrativo e, sul piano penale, ampliando e inasprendo il sistema di contrasto alle frodi agroalimentari.

2.2. La tutela penale delle DOP e IGP: la progressiva emersione di un presidio specifico

La trasposizione sul piano penalistico del sistema di tutela delle

[38] Sulla necessità che la differenziazione e la frammentarietà del diritto penale alimentare operino già sul piano della costruzione legislativa delle fattispecie, attraverso una selezione conforme ai principi di legalità, colpevolezza, offensività, sussidiarietà ed *extrema ratio*, v. F. DIAMANTI, *Diritto penale alimentare e tecnica legislativa*, cit., pp. 82 ss., il quale richiama, sul carattere selettivo dell'illecito penale, M. DONINI, *Selettività e paradigmi della teoria del reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, pp. 382 ss. In questa prospettiva, la frammentarietà della tutela penale non esprime necessariamente un *deficit* di protezione, ma corrisponde a una scelta di differenziazione degli strumenti punitivi, particolarmente significativa in un settore già caratterizzato dalla compresenza di diversi livelli di tutela. È proprio lungo questa direttrice che sembra potersi collocare anche l'evoluzione futura della materia: non nell'estensione generalizzata della risposta penale all'intera area dell'illecito, ma in una più accurata selezione delle condotte cui riservare il presidio criminale, lasciando alle altre forme di tutela il contrasto delle violazioni che non presentino un disvalore tale da giustificarne la criminalizzazione. Sotto questo profilo, la riforma del 2026 sembra muoversi, almeno nelle sue linee generali, in una direzione condivisibile, poiché al rafforzamento del presidio penale rispetto a specifiche forme di frode affianca il potenziamento dell'apparato sanzionatorio amministrativo, senza trasformare ogni violazione della disciplina agroalimentare in illecito penale.

indicazioni geografiche ha posto, sin dall'origine, difficoltà non trascurabili.

Come si è visto, la disciplina delle denominazioni protette è caratterizzata da categorie ampie ed elastiche, la cui concreta delimitazione dipende in larga misura dalle modalità di presentazione del prodotto e, in alcuni casi, dalla percezione del consumatore.

A ciò si aggiunge la peculiare natura delle denominazioni geografiche rispetto ai tradizionali segni distintivi. Pur presentando profili di contiguità con la disciplina dei marchi, DOP e IGP non identificano l'impresa produttrice, ma contraddistinguono il prodotto in ragione della sua origine territoriale e delle caratteristiche qualitative ad essa connesse. Anche tale specificità ha condizionato la ricerca di un adeguato presidio penalistico[39].

Prima dell'introduzione di una fattispecie dedicata, la tutela penale delle indicazioni geografiche era affidata alle tradizionali disposizioni sui segni distintivi e sulla correttezza degli scambi, non pienamente adeguate alle peculiarità delle denominazioni protette. Il ricorso ai delitti di contraffazione di cui agli artt. 473 e 474 c.p.[40] incontrava anzitutto i limiti derivanti dalla diversa natura delle indicazioni geografiche rispetto ai marchi e agli altri titoli di proprietà industriale[41], ferma restando l'applicabilità di tali fattispecie ai marchi collettivi apposti anche

[39] F. ALBISINNI, *Marchi e indicazioni geografiche. Una coesistenza difficile*, in A. GERMANÒ, V. RUBINO, *La tutela dell'origine dei prodotti alimentari in Italia, nell'Unione europea e nel commercio internazionale*, cit., pp. 189 ss.

[40] A. MADEO, *Lotta alla contraffazione: modifiche agli artt. 473-474 c.p. e nuovi delitti*, in *DPP*, 1, 2010, pp. 10 ss.

[41] Il ricorso alle fattispecie di cui agli artt. 473 e 474 c.p. si rivela strutturalmente inadeguato rispetto alla tutela delle indicazioni geografiche. La giurisprudenza penale ha infatti chiarito che tali disposizioni sono poste a tutela della pubblica fede, intesa in senso oggettivo come affidamento collettivo nei marchi e nei segni distintivi dell'impresa (cfr. Cass. Pen., 27 gennaio 2016, n. 18289; Cass. Pen., 16 luglio 2012, n. 28432; conf. Cass. Pen., 5 novembre 2001, n. 1195). Si tratta, inoltre, di reati di pericolo astratto, per la cui configurazione non è richiesta né l'effettiva induzione in errore del consumatore né una concreta idoneità ingannatoria nel caso specifico (Cass. Pen., Sez. II, 1° febbraio 2019, n. 5238). Questo modello di

su prodotti agroalimentari[42]. Parimenti problematico risultava il ricorso all'art. 517 c.p., sia per le incertezze relative alla riconducibilità dei prodotti agroalimentari alla nozione di «prodotto industriale», sia per l'inadeguatezza della fattispecie a intercettare le specifiche forme di aggressione alle denominazioni protette[43].

A tale quadro frammentario il legislatore ha progressivamente affiancato strumenti più specificamente calibrati sulle peculiarità del settore agroalimentare, introducendo un'autonoma incriminazione. Come ormai noto, il passaggio decisivo è rappresentato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha introdotto l'art. 517 *quater* c.p., destinato specificamente alla tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. La disposizione, costruita sul modello delle fattispecie di cui agli artt. 473 e 474 c.p., incriminava la contraffazione e l'alterazione delle indicazioni geografiche o delle denominazioni di origine, nonché, al secondo comma, una serie di condotte aventi ad oggetto prodotti recanti indicazioni o denominazioni contraffatte, subordinandone la

tutela non si adatta pienamente alle specificità delle indicazioni geografiche. Mentre la contraffazione marchiaria assume come riferimento il segno e l'affidamento generale che esso suscita, la disciplina delle DOP e delle IGP attribuisce rilievo al legame tra il prodotto e l'origine geografica certificata e alla sua conformità al relativo disciplinare di produzione. Il paradigma della contraffazione dei marchi (cfr. A. ALESSANDRI, voce *Tutela penale dei segni distintivi*, in *Dig. disc. pen.,* vol. XIV, Giappichelli, 1999, pp. 432 ss., spec. p. 440), fondato sulla tutela del segno distintivo dell'impresa, non riesce pertanto a ricomprendere pienamente le diverse forme di aggressione che possono interessare una denominazione geografica protetta. Queste ultime possono infatti prescindere dalla contraffazione del segno in senso tecnico e realizzarsi attraverso modalità più ampie di indebito sfruttamento della denominazione e della reputazione ad essa associata.

[42] Cfr. R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, *Sui prodotti agroalimentari garanzia più ampia*, in *Guida dir.*, 2009, n. 37, XXXVI; A. NATALINI, *Primo collaudo in Cassazione del delitto di contraffazione di DOP e IGP agroalimentari: una norma-simbolo rimasta in* stand-by, in *Diritto agroalimentare*, 2016, pp. 532 ss., spec. p. 541. Sul punto v. anche V. VALENTINI, *Il diritto penale dei segni distintivi,* cit., pp. 124 ss. Cfr. Cass. Pen., sez. III, 8 luglio 2016, n. 28354, *Cottini*.

[43] In tal senso F. CINGARI, *La tutela penale dei marchi alimentari e la contraffazione di DOP e IGP agroalimentari (artt. 473, 474 e 517* quater *c.p.)*, cit., p. 145 s.

tutela al riconoscimento delle stesse da parte della normativa interna, europea o internazionale[44].

L'introduzione dell'art. 517 *quater* c.p. non ha determinato, peraltro, il venir meno degli spazi di operatività delle fattispecie contigue. In particolare, l'art. 517 c.p. continuava a trovare applicazione rispetto alle condotte caratterizzate dall'idoneità dei segni a indurre in errore il consumatore sull'origine o sulla provenienza del prodotto[45], mentre l'art. 517 *quater* c.p. assumeva il ruolo di presidio specificamente rivolto alla contraffazione e alterazione delle denominazioni protette. Ne risultava un sistema nel quale la tutela penale delle DOP e IGP, pur ormai dotata di una fattispecie autonoma, continuava a inserirsi in una rete più ampia di incriminazioni poste a tutela della correttezza degli scambi e dei segni distintivi. Questo era, nelle sue linee essenziali, l'assetto sul quale è intervenuta la riforma.

3. La disciplina dopo la riforma del 2026: fra continuità e nuovi equilibri

Su tale impianto è intervenuta la legge 21 aprile 2026, n. 75, senza tuttavia modificarne radicalmente la fisionomia. Il nucleo essenziale della fattispecie resta, infatti, imperniato sulla contraffazione e sull'alterazione delle denominazioni protette, mentre le modifiche introdotte incidono soprattutto sul trattamento sanzionatorio, sull'articolazione delle condotte rilevanti e sulla sua collocazione sistematica. La disposizione in commento trova ora collocazione nel nuovo Capo II-*bis* del Titolo VIII, dedicato ai «delitti contro il patrimonio agroalimentare»[46], accanto alle nuove figure della *frode alimentare* e del *commercio di alimenti con segni mendaci* di cui agli

[44] F. CINGARI, voce *Marchi, brevetti, e segni distintivi (tutela penale dei)*, in *Enciclopedia del diritto. Annali VII*, Giuffrè, 2014, pp. 687 ss., spec. p. 704 s.
[45] Cfr. Cass. Pen., sez. III, 12/02/2009, n. 20125.
[46] Il richiamo al patrimonio agroalimentare, pur significativo sul piano sistematico

artt. 517 *sexies* c.p. e 517 *septies* c.p. Non si tratta di una modifica meramente topografica: l'inserimento dell'art. 517 *quater* c.p. nel nuovo gruppo di fattispecie ne impone una lettura anche alla luce dei rapporti con i delitti di nuova introduzione, destinati a intercettare condotte in parte contigue a quelle relative alle denominazioni protette. Ai fini della presente analisi, il nuovo assetto può essere letto attraverso tre principali direttrici di tutela, che consentono di mettere a fuoco le innovazioni più rilevanti per la protezione delle denominazioni geografiche, senza estendere l'esame all'intera portata della riforma[47]: (i) la protezione delle caratteristiche e della conformità del prodotto; (ii) la repressione dell'inganno informativo; (iii) la tutela specifica delle denominazioni e indicazioni geografiche protette. A queste direttrici corrispondono, rispettivamente, le fattispecie di cui agli artt. 517 *sexies* c.p.[48], 517 *septies* c.p. e 517 *quater* c.p., i cui ambiti applicativi, pur distinti, possono intersecarsi proprio nel settore delle produzioni a denominazione protetta. È da tale nuova articolazione che occorre muovere per comprendere il ruolo oggi assunto dall'art. 517 *quater* c.p. nel sistema di tutela penale delle DOP e IGP.

e suggestivo, non sembra tradursi nella costruzione di un bene giuridico autonomo dotato di effettiva capacità selettiva, assolvendo piuttosto a una funzione aggregante e ordinatoria delle diverse forme di tutela. Sul tema, cfr. anche E. BIRRITTERI, *Una prima analisi dei profili penalistici della legge n. 75 del 2026 recante "Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani"*, cit., 2 s.; R. BATTISTONI, *I delitti contro il patrimonio agroalimentare: le ombre della recente riforma*, cit., pp. 719 s.

[47] Ne emerge, nel complesso, una riorganizzazione della materia secondo una struttura triadica. Sul punto sia consentito il rinvio a F. RAFFONE, *Le frodi in commercio e la tutela del* Made in Italy, cit., pp. 197 ss.

[48] Con l'art. 517 *sexies* c.p. il legislatore abbandona il più ristretto paradigma dell'art. 516 c.p., contestualmente abrogato, per costruire una fattispecie di frode alimentare capace di intercettare l'illecito nelle diverse fasi della filiera, anticipando sensibilmente la soglia dell'intervento penale. Sul significato politico-criminale di tale scelta, v. A. NATALINI, *Nasce la frode alimentare: applicazione ad ampio raggio*, cit., spec. pp. 72-74.

3.1. Il nuovo ruolo dell'art. 517 *quater* c.p. nella triade delle frodi agroalimentari

Considerato nella sua struttura, l'art. 517 *quater* c.p. conserva anche dopo la riforma i propri tratti essenziali. Il legislatore non ha infatti esteso il nucleo della condotta tipica alle più ampie categorie di illecito elaborate dalla disciplina unionale, mantenendo ferma la scelta di concentrare l'incriminazione sulla «contraffazione» e sull'«alterazione» delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine. Permane, sotto questo profilo, la distanza già evidenziata rispetto al più esteso perimetro della tutela europea.

La novella interviene, anzitutto, sulla rubrica della disposizione, sostituendo la precedente *«Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari»* con la nuova «*Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari*». La modifica introduce, dunque, un riferimento ai «segni» che non trova corrispondenza nel testo della fattispecie, rimasto sotto questo profilo invariato e ancora riferito alla contraffazione o alterazione delle «indicazioni geografiche» e delle «denominazioni di origine». La scelta terminologica può, nondimeno, assumere rilievo sul piano interpretativo. Il riferimento ai «segni», già presente nei precedenti progetti di riforma, si inserisce infatti in un'impostazione volta a incentrare la protezione sul segno che contraddistingue la denominazione o l'indicazione geografica e potrebbe, pertanto, suggerire una lettura più selettiva della fattispecie, circoscritta alla falsificazione della sua manifestazione esteriore. In questa direzione, è stato osservato in dottrina come la nuova rubrica possa offrire un argomento per riconsiderare l'orientamento giurisprudenziale che ha ricondotto all'art. 517 *quater* c.p. anche ipotesi nelle quali la condotta non investiva direttamente il segno[49], ma la conformità del prodotto alle prescrizioni del relativo disciplinare[50].

[49] Di questo avviso R. BATTISTONI, *I delitti contro il patrimonio agroalimentare: le ombre della recente riforma*, cit., p. 727.

[50] Così Cass. Pen., Sez. III, 10 ottobre 2019, n. 49889. Sul punto si veda l'analisi di

Una simile conseguenza non appare, tuttavia, imposta dalla novella né pienamente convincente.

L'indicazione geografica non si esaurisce, infatti, nel segno attraverso il quale viene esteriorizzata, ma rinvia a un sistema di qualificazione del prodotto fondato sul legame con il territorio e sulla conformità alle condizioni stabilite dal relativo disciplinare. Spostare l'attenzione dall'indicazione geografica al «segno» rischierebbe, pertanto, di sovrapporre due piani non perfettamente coincidenti: quello della denominazione protetta, nella sua dimensione sostanziale e certificativa, e quello della sua rappresentazione esteriore.

Del resto, è proprio una concezione non meramente formale dell'oggetto della tutela che ha consentito alla giurisprudenza di ricondurre alle nozioni di contraffazione e alterazione anche condotte incidenti sulla corrispondenza tra il prodotto commercializzato sotto la denominazione protetta e le caratteristiche prescritte dal disciplinare.

Soprattutto, non sembra che la riforma abbia tradotto tale possibile spostamento di prospettiva negli elementi costitutivi della fattispecie.

Il primo comma dell'art. 517 *quater* c.p. continua infatti a punire chi «contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine», senza riferire le condotte ai relativi «segni». Pur non potendosi escludere che il nuovo dato contenuto nella rubrica possa essere valorizzato dalla futura giurisprudenza quale elemento interpretativo, non sembra che alla sua sola modifica debba attribuirsi una portata tale da ridefinire l'oggetto delle condotte incriminate e, con esso, l'ambito applicativo della norma, rimasta sul punto

A. NATALINI, *La circostanza aggravante per frodi concernenti alimenti o bevande con denominazione o specificità protetta (art. 517-bis c.p.). Contraffazione di IGP o DOP agro-alimentari (artt. 517 quater e 517-quinquies c.p.)*, in A. GARGANI, a cura di, *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da F. PALAZZO, C.E. PALIERO, M. PELISSERO, Torino, Giappichelli, 2021, pp. 243 s.

immutata. Se l'intento fosse stato quello di circoscrivere la fattispecie alla contraffazione dei segni rappresentativi delle denominazioni protette, sarebbe stato del resto ragionevole attendersi un corrispondente intervento sulla formulazione del precetto. Il riferimento ai «segni» finisce così per introdurre un elemento di disallineamento tra rubrica e fattispecie, tanto meno opportuno in un ambito nel quale proprio la delimitazione delle nozioni di contraffazione e alterazione rappresenta uno dei principali nodi interpretativi dell'art. 517 *quater* c.p.

Un altro elemento di novità è rappresentato dall'inasprimento del trattamento sanzionatorio. La riforma ha sensibilmente innalzato la cornice edittale prevista per la condotta di contraffazione o alterazione delle indicazioni geografiche o delle denominazioni di origine, portando la pena della reclusione da un massimo di due anni alla più severa forbice da uno a quattro anni e affiancandovi la multa da 10.000 a 50.000 euro. Analogo irrigidimento interessa le condotte previste dal secondo comma, per le quali la reclusione, precedentemente prevista sino a due anni, è ora fissata nella medesima misura del primo comma[51]. La novella manifesta, sotto questo profilo, una chiara scelta di rafforzamento del presidio repressivo, che si inserisce nel più generale inasprimento della risposta sanzionatoria perseguito dalla riforma rispetto alle frodi incidenti sul patrimonio agroalimentare.

Più incisiva sul piano della struttura della fattispecie è la modifica del secondo comma[52]. La formulazione previgente puniva

[51] Per le modifiche apportate all'art. 517 *quater* c.p., cfr. art. 1, comma 1, lett. d), n. 1, l. 21 aprile 2026, n. 75: sulle modifiche di cui ai nn. 1.1, 1.2 e n. 1.4, relative rispettivamente al primo e al secondo comma, v. quanto osservato nel testo. Il n. 1.3 ha disposto l'abrogazione del terzo comma, che estendeva alla fattispecie le disposizioni di cui agli artt. 474 *bis*, 474 *ter*, comma 2, e 517-*bis*, comma 2, c.p.; la soppressione si coordina con la nuova disciplina delle circostanze, delle pene accessorie e della confisca introdotta dalla riforma. Cfr., sul punto, Corte Suprema di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, Servizio penale, Rel. n. 43/26, cit., pp. 15-16.

[52] E. BIRRITTERI, *Una prima analisi dei profili penalistici della legge n. 75 del 2026 recante "Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani"*, cit., § 3.

«chiunque, al fine di trarne profitto, introducesse nel territorio dello Stato, detenesse per la vendita, ponesse in vendita con offerta diretta ai consumatori o mettesse comunque in circolazione prodotti con indicazioni geografiche o denominazioni di origine contraffatte».

La novella amplia il catalogo delle condotte tipiche, adeguandolo alla maggiore articolazione delle forme di circolazione e commercializzazione dei prodotti e consentendo di intercettare ulteriori segmenti della filiera.

Non si tratta, peraltro, di introdurre *ex novo* un'anticipazione della tutela, già insita nella rilevanza attribuita all'introduzione nel territorio dello Stato e alla detenzione per la vendita, quanto di renderne più capillare l'operatività lungo il circuito economico[53].

La modifica consente, al contempo, di cogliere più chiaramente la diversa funzione dei due commi dell'art. 517 *quater* c.p.: mentre il primo colpisce la contraffazione o l'alterazione della denominazione protetta, il secondo interviene sulle successive condotte che consentono ai prodotti così connotati di entrare o permanere nel circuito commerciale. L'ampliamento riguarda, dunque, le modalità di circolazione del prodotto, senza modificare il presupposto dell'incriminazione, che resta rappresentato dalla contraffazione o alterazione dell'indicazione geografica o della denominazione di origine. Anche sotto questo profilo, l'intervento si inscrive pertanto in una logica di rafforzamento della fattispecie, più che di ridefinizione del suo nucleo tipico.

Sul piano soggettivo, resta ferma la diversa struttura dei due commi: mentre il primo richiede il dolo generico, consistente nella consapevolezza e volontà della contraffazione o alterazione, il secondo continua a richiedere il dolo specifico del fine di profitto[54]. La novella aggiunge, tuttavia, l'espressa previsione che l'agente sia

[53] E. BIRRITTERI, *Una prima analisi dei profili penalistici della legge n. 75 del 2026 recante "Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani"*, cit., § 3.
[54] A. NATALINI, *La tutela penale delle denominazioni d'origine e indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari*, in *Rassegna dell'Arma dei Carabinieri*, 2022, n. 1, pp. 52 s.

consapevole della contraffazione o alterazione dell'indicazione geografica o della denominazione di origine[55]. Il significato della modifica va però precisato. Anche prima della riforma, la punibilità delle condotte previste dal secondo comma presupponeva che l'agente fosse consapevole della contraffazione o alterazione della denominazione apposta sul prodotto: il dolo non avrebbe infatti potuto configurarsi nei confronti di chi, pur detenendo, vendendo o mettendo in circolazione il prodotto al fine di trarne profitto, ignorasse tale circostanza. Il nuovo inciso rende dunque espresso un requisito conoscitivo già necessario per l'imputazione dolosa del fatto, senza modificare sostanzialmente la struttura dell'elemento soggettivo.

3.2. Le disposizioni "satellite" della riforma

La tutela penale delle DOP e IGP deve oggi essere ricostruita tenendo conto non soltanto dell'art. 517 *quater* c.p., ma anche del sistema di fattispecie nel quale la riforma lo ha inserito. Come anticipato, gli artt. 517 *sexies* c.p., 517 *septies* c.p. e 517 *quater* c.p. delineano una struttura che è stata descritta in termini di «offensività crescente», cui corrisponde anche una diversa graduazione del trattamento sanzionatorio. Tale articolazione non implica, tuttavia, che la tutela delle denominazioni protette sia riservata al solo art. 517 *quater*. La specificità dell'oggetto di quest'ultima fattispecie non esclude infatti che una DOP o IGP possa venire in rilievo anche nell'ambito dei due nuovi delitti, ove la condotta presenti i rispettivi elementi costitutivi.

Una conferma espressa in tal senso proviene dall'art. 517 *octies* c.p., che contempla un aggravamento per i delitti di cui agli artt. 517 *sexies* c.p. e 517 *septies* c.p. quando le relative condotte attengano alla denominazione di origine o all'indicazione geografica degli alimenti o degli ingredienti protette dalle norme vigenti. La previsione, che recupera nel nuovo assetto l'aggravante già contemplata

[55] Sul punto, cfr. Corte Suprema di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, Servizio penale, Rel. n. 43/26, cit., p. 15.

dall'abrogato art. 517 *bis* c.p., assume così anche un rilievo sistematico: la natura certificata del prodotto non costituisce, di per sé, il criterio di individuazione della fattispecie applicabile. La medesima DOP o IGP può infatti venire in considerazione nell'ambito di disposizioni diverse, in ragione della condotta concretamente realizzata.

Rispetto all'art. 517 *sexies* c.p., il coordinamento con le altre fattispecie è almeno in parte assicurato dalla clausola di riserva «se il fatto non è previsto come più grave reato». La disposizione occupa, in tal senso, il livello sussidiario del nuovo assetto, arretrando quando il medesimo fatto integri gli estremi di una fattispecie più gravemente sanzionata. Come è stato osservato, tale rapporto di sussidiarietà opera anche rispetto agli artt. 517 *septies* c.p. e 517 *quater* c.p. La circostanza che il prodotto interessato sia una DOP o IGP non altera, dunque, tale meccanismo: quando il fatto integri gli elementi della contraffazione o alterazione della denominazione protetta verrà anzitutto in rilievo l'art. 517 *quater* c.p.; al di fuori di tale ipotesi, la natura certificata del prodotto non preclude l'operatività dell'art. 517 *sexies* c.p., sempre che ne risultino integrati gli autonomi presupposti.

Più delicato appare il rapporto tra gli artt. 517 *septies* c.p. e 517 *quater* c.p. Come si è già osservato, le due disposizioni attribuiscono rilevanza a condotte diversamente formulate: l'art. 517 *septies* c.p. è incentrato sull'«utilizzo» di segni distintivi o indicazioni, anche figurative, falsi o ingannevoli, diretto a indurre in errore il compratore; l'art. 517 *quater* c.p. continua invece a richiedere la «contraffazione» o «alterazione» della denominazione protetta e, al secondo comma, la realizzazione delle ulteriori condotte aventi ad oggetto prodotti recanti denominazioni contraffatte o alterate. La comune possibilità che entrambe le fattispecie incidano sull'origine del prodotto non consente, pertanto, di sovrapporne gli ambiti applicativi, né la sola presenza di una DOP o IGP appare sufficiente ad attrarre il fatto nel 517 *quater* c.p.

Il discrimine deve essere ricercato, anzitutto, nella diversa struttura delle condotte tipiche. Nel 517 *quater* c.p. l'intervento penale resta ancorato alla contraffazione o alterazione della denominazione protetta; nel 517 *septies* c.p. il disvalore si concentra invece sull'impiego ingannevole del segno o dell'indicazione nella rappresentazione commerciale dell'alimento. Si tratta di piani che possono certamente convergere nel caso concreto, ma che non coincidono necessariamente. Un'indicazione falsa o ingannevole sull'origine può infatti assumere rilevanza ai sensi del 517 *septies* c.p. senza integrare, per ciò solo, una contraffazione o alterazione della denominazione protetta; specularmente, la ricorrenza degli elementi tipici del 517 *quater* c.p. non può essere desunta dalla sola attitudine ingannatoria della presentazione commerciale del prodotto.

La distinzione assume particolare rilievo nelle ipotesi di difformità del prodotto rispetto al disciplinare di produzione. Come si è visto, già nel sistema previgente la giurisprudenza aveva ricondotto all'art. 517 *quater* c.p. ipotesi nelle quali la contraffazione o alterazione era stata ravvisata nella mancata corrispondenza tra il prodotto commercializzato sotto la denominazione protetta e le caratteristiche prescritte dal relativo disciplinare. La riforma non sembra aver modificato direttamente tale questione: il nucleo tipico dell'art. 517 *quater* c.p. resta infatti imperniato sulle medesime condotte di contraffazione e alterazione. L'introduzione degli artt. 517 *sexies* c.p. e 517 *septies* c.p. aggiunge, piuttosto, un ulteriore profilo problematico, poiché la difformità rispetto al disciplinare può assumere rilievo anche sotto il diverso profilo della non conformità sostanziale del prodotto o dell'ingannevolezza delle indicazioni utilizzate nella sua commercializzazione. Anche in tali ipotesi, tuttavia, la qualificazione del fatto non può dipendere dalla sola violazione del disciplinare, ma richiede di verificare quale delle diverse condotte tipizzate dalle tre disposizioni sia concretamente integrata[56].

[56] La difformità dal disciplinare rappresenta, dunque, il dato fattuale dal quale possono originare qualificazioni penalistiche differenti, ma non costituisce, di per sé, il criterio di individuazione della fattispecie applicabile.

È proprio in questa distinzione che può cogliersi uno degli effetti più significativi del nuovo assetto. L'introduzione dell'art. 517 *septies* c.p. offre uno specifico presidio rispetto a forme di mendacio[57] sull'origine e sulle altre caratteristiche dell'alimento che non devono, per questa sola ragione, essere ricondotte alle nozioni di contraffazione e alterazione. Ciò non comporta una perfetta separazione tra le fattispecie: l'ampiezza della formula «utilizza», della quale è stata già evidenziata la limitata capacità selettiva, lascia aperte possibili aree di interferenza. Impone, tuttavia, di mantenere distinti i rispettivi requisiti di tipicità, verificando anzitutto quale condotta sia stata concretamente realizzata e soltanto successivamente, ove risultino integrati più tipi di reato, affrontandone i rapporti secondo le regole sul concorso di norme.

Da questa prospettiva, anche la permanenza di un art. 517 *quater* c.p. sostanzialmente incentrato sulle tradizionali condotte di contraffazione e alterazione assume un significato diverso. La mancata estensione della fattispecie all'intero catalogo delle condotte vietate

[57] Un profilo particolarmente interessante, che per ampiezza e complessità meriterebbe autonoma trattazione e non può essere approfondito nei limiti del presente lavoro, riguarda le possibili ricadute dell'introduzione dell'art. 517 *septies* c.p. sulle condotte qualificabili come *evocative* ai sensi della disciplina unionale. L'evocazione, in quanto tale, continua infatti a non trovare autonoma corrispondenza nell'art. 517 *quater* c.p.; ciò non esclude, tuttavia, che una medesima condotta possa integrare la nuova fattispecie qualora ne presenti tutti gli elementi costitutivi. Si pensi, ad esempio, all'impiego, nella presentazione di un prodotto non appartenente alla denominazione protetta, di indicazioni o elementi figurativi che, pur senza contraffare o alterare la DOP o IGP, siano idonei a evocarla: ove tali elementi risultino altresì falsi o ingannevoli e siano utilizzati al fine di indurre in errore il compratore sull'origine, sulla provenienza o sulla qualità del prodotto, potrebbe porsi il problema della loro riconducibilità all'art. 517 *septies* c.p. Non si tratterebbe, dunque, di una penalizzazione dell'evocazione quale categoria elaborata dal diritto dell'Unione, ma della possibile rilevanza penale di alcune condotte evocative in quanto autonomamente corrispondenti al tipo delineato dalla nuova disposizione. La questione merita uno specifico futuro approfondimento, volto a verificare presupposti e limiti di una possibile interferenza tra la nozione unionale di evocazione e i requisiti di falsità o ingannevolezza propri della nuova fattispecie penale.

dalla disciplina unionale non si traduce necessariamente in una corrispondente lacuna di tutela penale. Alcune forme di aggressione che non presentano gli elementi propri del 517 *quater* c.p. possono infatti assumere autonoma rilevanza nell'ambito delle nuove incriminazioni, senza che ciò consenta, naturalmente, di trasferire automaticamente sul piano penale le più ampie categorie elaborate dalla disciplina europea. Anche gli artt. 517 *sexies* c.p. e 517 *septies* c.p. restano soggetti ai propri e autonomi requisiti di tipicità.

La differenziazione delle fattispecie trova, infine, alcuni elementi di raccordo nelle disposizioni comuni del nuovo Capo II-*bis*. L'art. 517 *quinquies* c.p. estende agli artt. 517 *sexies* c.p. e 517 *septies* c.p. la circostanza attenuante speciale già applicabile, per quanto qui interessa, al delitto di cui all'art. 517 *quater* c.p., premiando la collaborazione *post delictum* dell'autore con l'autorità. Al coordinamento sul piano sanzionatorio concorrono inoltre le pene accessorie e la disciplina della confisca, applicabili, secondo le rispettive condizioni, anche al delitto di contraffazione delle indicazioni geografiche.

Nel complesso, emerge un modello nel quale la tutela penale delle DOP e IGP non è concentrata nell'art. 517 *quater* c.p., pur conservando quest'ultimo la funzione di presidio specificamente rivolto alla contraffazione e all'alterazione delle denominazioni protette. La riforma affianca a tale fattispecie ulteriori strumenti destinati a intercettare condotte diversamente tipizzate, secondo un'articolazione che amplia le possibilità di intervento senza affidare al 517 *quater* c.p. una funzione generale di tutela di qualsiasi illecito incidente sulle produzioni certificate. Sotto questo profilo, la frammentarietà del presidio penale non sembra esprimere necessariamente un deficit di protezione, ma può essere letta come il risultato di una differenziazione delle forme di intervento, coerente con l'esigenza di evitare una generalizzata espansione della risposta punitiva.

4. L'estensione dell'art. 517 *quater* c.p. alle indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali: verso un mutamento di paradigma?

Un ulteriore elemento di novità nel sistema sin qui descritto deriva dall'estensione della tutela delle indicazioni geografiche ai prodotti artigianali e industriali. Il regolamento (UE) 2023/2411 ha infatti introdotto un sistema unitario di protezione delle indicazioni geografiche per tali prodotti, costruito, pur nella specificità del relativo ambito materiale, secondo un modello largamente ispirato a quello già sperimentato nel settore agroalimentare[58]. Nell'ordinamento italiano, l'adeguamento è stato realizzato con il decreto legislativo n. 51 del 2026, che ha prodotto conseguenze anche sul versante penalistico, intervenendo direttamente sull'art. 517 *quater* c.p.

Quest'ultimo viene infatti esteso, per la prima volta, oltre il settore per il quale era stato originariamente concepito, senza che all'ampliamento del suo ambito applicativo si accompagni una rimodulazione della struttura dell'incriminazione. La scelta non è neutra, dal momento che il perimetro applicativo della fattispecie è stato progressivamente definito dalla giurisprudenza con riferimento alle specificità del settore agroalimentare.

La sostanziale uniformità del modello di tutela adottato a livello europeo non deve, tuttavia, far perdere di vista la diversità dei settori ai quali esso si applica. Per i prodotti artigianali e industriali, il legame con il territorio può assumere forme peculiari, fondate anche sulla reputazione, sulle competenze produttive locali e sulle tradizioni manifatturiere[59]. Proprio tali differenze rendono problematica

[58] Cfr. *Relazione illustrativa* del Decreto legislativo di adeguamento al Regolamento (UE) 2023/2411, che tutela le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, *3. Analisi dell'articolato*, 9-10.

[59] *Relazione illustrativa* del Decreto legislativo di adeguamento al Regolamento (UE) 2023/2411, che tutela le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, 1. *Premessa*.

un'automatica trasposizione sul piano penale degli approdi interpretativi maturati nel settore agroalimentare.

Da questo punto di vista, l'estensione dell'art. 517 *quater* c.p. segna un passaggio che difficilmente può essere considerato meramente tecnico. La fattispecie viene chiamata a operare oltre l'ambito agroalimentare per assumere una più generale funzione di tutela penale delle indicazioni geografiche. È precisamente in questo senso che può intravedersi un possibile mutamento di paradigma.

La trasformazione appare ancora più significativa se letta alla luce della pressoché contestuale riforma dei reati agroalimentari. I due interventi, pur succedendosi a brevissima distanza, sembrano infatti muovere secondo logiche non pienamente coordinate. Il decreto legislativo n. 51 del 2026 interviene per primo sull'art. 517 *quater* c.p., estendendone l'ambito applicativo alle indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali e adeguando in tal senso anche la rubrica della disposizione. A distanza di poche settimane, tuttavia, la legge n. 75 del 2026 interviene nuovamente sulla medesima fattispecie, senza coordinarsi pienamente con l'estensione appena realizzata: modifica ancora la rubrica, riferendola ai soli prodotti agroalimentari, e riscrive il secondo comma facendo anch'esso esclusivo riferimento a questi ultimi, mentre nei commi primo e quarto resta ferma l'estensione ai prodotti artigianali e industriali. A ciò si aggiunge, sul piano sistematico, la collocazione dell'art. 517 *quater* c.p. nel nuovo Capo II-*bis* del Titolo VIII, espressamente dedicato ai «delitti contro il patrimonio agroalimentare»[60].

Ne deriva un esito almeno in parte paradossale: proprio nel momento in cui l'art. 517 *quater* c.p. cessa di essere una fattispecie esclusivamente agroalimentare quanto al proprio ambito applicativo, la successiva riforma ne accentua la connotazione settoriale attraverso la nuova collocazione codicistica. La vicinanza temporale dei due interventi rende particolarmente evidente il problema del

[60] Cfr. E. BIRRITTERI, *Una prima analisi dei profili penalistici della legge n. 75 del 2026 recante "Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani"*, cit., § 3.

loro coordinamento e lascia aperto l'interrogativo sulla stessa fisionomia assunta dalla fattispecie: componente del nuovo sistema di tutela del patrimonio agroalimentare o, ormai, presidio penale di carattere più generale delle indicazioni geografiche?

5. Un bilancio conclusivo fra passato, presente e futuro della tutela dell'origine alimentare

Considerata nel suo complesso, la riforma sembra dunque incidere sulla tutela penale delle DOP e IGP più profondamente sul piano sistematico che su quello della tipizzazione delle condotte direttamente lesive della denominazione. Il legislatore non ha scelto di ampliare il nucleo dell'art. 517 *quater* c.p. sino a ricomprendervi il più esteso catalogo delle forme di uso indebito elaborate dal diritto dell'Unione, conservandone l'impostazione imperniata sulla contraffazione e sull'alterazione; ha invece collocato la fattispecie all'interno di un sistema più ampio, nel quale la protezione della denominazione può intrecciarsi con quella della conformità del prodotto e della correttezza dell'informazione commerciale.

La mancata trasposizione automatica sul terreno penale di categorie particolarmente elastiche – prima fra tutte l'evocazione – evita di attribuire immediata rilevanza incriminatrice a nozioni elaborate dal diritto dell'Unione in funzione di una tutela volutamente ampia delle denominazioni e non sempre facilmente conciliabili con le esigenze di determinatezza proprie della materia penale. Sotto questo profilo, la distanza tra il perimetro della protezione europea e quello dell'incriminazione non rappresenta necessariamente una lacuna del sistema, ma può costituire il risultato della diversa funzione e dei differenti limiti propri dell'intervento penale.

La nuova articolazione non elimina, tuttavia, le difficoltà di delimitazione emerse nel sistema previgente, ma sembra almeno in parte trasferirle sul piano dei rapporti tra fattispecie. Sarà soprattutto l'elaborazione giurisprudenziale a dover chiarire quando una

condotta incidente sull'origine o sulla presentazione di un prodotto integri la contraffazione o l'alterazione della denominazione ai sensi dell'art. 517 *quater* c.p., quando possa ricadere nell'utilizzo di segni o indicazioni falsi o ingannevoli previsto dall'art. 517 *septies* c.p. e quando, invece, debba permanere nell'area dell'illecito amministrativo. La costruzione del nuovo sistema pone, dunque, un problema non soltanto di estensione della tutela, ma anche di coordinamento tra fattispecie che possono intercettare, sotto profili diversi, condotte incidenti sull'origine e sull'identità commerciale del prodotto.

A rendere il quadro ancora più complesso interviene l'estensione dell'art. 517 *quater* c.p. alle indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali. Il difetto di coordinamento tra il decreto legislativo n. 51 e la legge n. 75 del 2026 non assume rilievo soltanto sul piano sistematico, ma si riflette sulla stessa delimitazione dell'ambito applicativo della fattispecie: mentre il primo comma conserva l'estensione ai prodotti artigianali e industriali, il secondo torna a riferirsi ai soli prodotti agroalimentari. Ne risulta una disposizione dalla fisionomia non più interamente coincidente con la collocazione che le è stata assegnata nel nuovo Capo dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare.

È forse proprio in questa tensione che può individuarsi il dato più significativo dell'evoluzione dell'art. 517 *quater* c.p. Nato come risposta specifica alle esigenze di tutela delle produzioni agroalimentari certificate, esso si trova oggi al punto di intersezione tra due tendenze diverse: da un lato, il rafforzamento della tutela penale del patrimonio agroalimentare realizzato dalla legge n. 75 del 2026; dall'altro, l'espansione del modello delle indicazioni geografiche oltre il settore alimentare, promossa dal diritto dell'Unione e recepita dal decreto legislativo n. 51 del 2026. La futura applicazione della fattispecie dovrà misurarsi con entrambe, chiarendo se l'art. 517 *quater* c.p. sia destinato a rimanere principalmente una componente del sistema penale agroalimentare o ad assumere progressivamente la funzione più generale di presidio penale delle indicazioni geografiche.

Il quadro che ne emerge affida all'interprete un compito non semplice. La pluralità delle fattispecie e dei livelli di tutela, insieme ai difetti di coordinamento tra gli interventi normativi, apre nuovi problemi applicativi proprio nel momento in cui amplia gli strumenti disponibili per la protezione dell'origine. La tenuta del nuovo assetto dipenderà, allora, dalla capacità di mantenere distinti i diversi piani di tutela e di ricondurre ciascuna forma di aggressione alla fattispecie che ne descrive effettivamente i caratteri, senza utilizzare la maggiore articolazione del sistema come argomento per estendere oltre i propri confini i singoli tipi incriminatori. È su questo equilibrio tra maggiore ampiezza della tutela e necessaria selettività dell'intervento penale che sembra destinata a misurarsi la futura evoluzione della protezione delle indicazioni geografiche.

Federica Raffone

ABSTRACT

Il contributo esamina la tutela penale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche alla luce della riforma introdotta dalla legge n. 75 del 2026. Dopo aver ricostruito i rapporti tra il sistema di protezione delineato dal diritto dell'Unione e le fattispecie penali interne, l'analisi si concentra sull'art. 517 *quater* c.p. e sulla sua nuova collocazione sistematica, nonché sui rapporti con gli artt. 517 *sexies* e 517 *septies* c.p. La riforma, pur lasciando sostanzialmente invariato il nucleo tipico del delitto di contraffazione delle indicazioni geografiche, amplia le possibili forme di rilevanza penale delle condotte che incidono sulle produzioni protette. Permane, tuttavia, la distanza tra il più ampio catalogo delle condotte vietate dal diritto dell'Unione e quelle penalmente rilevanti, che richiedono la riconduzione del fatto agli specifici elementi costitutivi delle fatti-

specie incriminatrici. L'estensione dell'art. 517 *quater* c.p. alle indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali determina, infine, un ulteriore ampliamento dell'ambito della tutela e pone nuovi problemi di coordinamento sistematico.

EN:

The article examines the criminal-law protection of designations of origin and geographical indications in light of the reform introduced by Italian Law No. 75 of 2026. After considering the relationship between the system of protection established by EU law and domestic criminal offences, the analysis focuses on Article 517 quater *of the Italian Criminal Code, its new systematic position, and its relationship with Articles 517* sexies *and 517* septies*. Although the reform leaves the core elements of the offence concerning the counterfeiting of geographical indications substantially unchanged, it broadens the circumstances in which conduct affecting protected products may entail criminal liability. A gap nevertheless remains between the broader range of practices prohibited under EU law and conduct subject to criminal penalties, which still depends on whether the specific elements of a criminal offence are met. Finally, the extension of Article 517* quater *to geographical indications for craft and industrial products further broadens the scope of criminal protection and raises new issues of systematic coordination.*

PAROLE CHIAVE:

indicazioni geografiche e denominazioni di origine; tutela penale; frodi alimentari; diritto dell'Unione europea; prodotti artigianali e industriali.

geographical indications; designations of origin; criminal law; food fraud; European Union law; craft and industrial products.